

Un circolo virtuoso per il reimpiego

di Michele Tiraboschi

Il collegamento tra politiche attive e politiche passive per il lavoro – rafforzato dal legislatore in occasione delle recenti misure anticrisi – è il cuore di un moderno sistema di protezione sociale. Per rendere più effettivo questo collegamento, che è assai debole nella realtà del nostro mercato del lavoro, la circolare firmata ieri si propone di ricondurre a un quadro unitario le svariate misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di sostegno al reddito. L'obiettivo è fornire chiarimenti pratici agli operatori del mercato (centri per l'impiego, operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati) al fine di un pieno ed effettivo utilizzo di tutti gli strumenti a supporto del reinserimento dei disoccupati.

Importanti misure di supporto al reinserimento sono, indubbiamente, gli incentivi per l'assunzione di percettori di trattamenti di sostegno al reddito o di lavoratori disoccupati. Tutti i percettori sono oggi oggetto di una assunzione incentivata, mediante: incentivi all'assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità; sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e di beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione, nonché, tra i più recenti, incentivo alla assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e di titolari di indennità di disoccupazione; riduzione contributiva per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno cinquanta anni di età; riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con trentacinque anni di anzianità contributiva.

A queste si aggiungono misure di incentivazione alla assunzione di lavoratori disoccupati (non percettori): sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi; di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, titolari o non titolari di indennità; di lavoratori con la qualifica di dirigenti privi di occupazione.

Analogamente, sono previsti incentivi destinati ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito (ammortizzatori in deroga per sospensione; trattamenti di integrazione salariale per CIG, CIGS o contratto di solidarietà), volti a supportare l'avvio di una attività autonoma oppure l'associazione in cooperativa.

Centrale, nella circolare, è poi il richiamo delle misure di attivazione e responsabilizzazione dei beneficiari di sussidi e cioè la sanzione della decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di una occasione di lavoro congrua ovvero di un percorso formativo e di riqualificazione professionale. La concessione di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito viene, infatti, condizionata *ex ante*, in base all'art. 19, comma 10 del d.l. n. 185/2008, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Per lavoro "congruo" si intende un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e a non più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o raggiungibile mediamente in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Per rendere maggiormente effettiva l'attivazione dei percettori e la loro disponibilità sono fondamentali le informazioni sui beneficiari al fine di poter concretamente offrire loro quei percorsi formativi o di reinserimento al lavoro di cui parla la legge e applicare, in caso di rifiuto ingiustificato, le relative sanzioni. A questo è volta la creazione da parte dell'Inps della banca dati informatizzata dei percettori di trattamento di sostegno al reddito. I centri per l'impiego e le agenzie

per il lavoro, accedendo alla banca dati, possono conoscere quali soggetti sono percettori di benefici. Quindi in caso di rifiuto di un lavoro “congruo” o di un percorso di formazione, sanno che devono comunicare i comportamenti che integrano causa di decadenza. Per i dipendenti pubblici, responsabili dei centri per l’impiego o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, la mancata comunicazione configura una responsabilità per danno erariale, con l’applicazione delle sanzioni previste.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 20 novembre 2010.